



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

RG FALL. N. 1042/2015 PLACIDA S.R.L. UNIPERSONALE

Il giudice delegato,

letta la “*INFORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DELLA VENDITA ex art 107,4°co lf DI IMMOBILE AGGIUDICATO E AUTORIZZAZIONE A RIAPRIRE LA GARA*” depositata per via telematica dal Curatore Avv. LAURA LIMIDO in data 27.11.2024, con la quale quest’ultimo “*preso atto del ricevimento ex art. 107, 4° co lf di offerta irrevocabile cauzionata di € 30.000,00=, oltre imposte ed oneri di trasferimento, migliorativa del 10% rispetto al prezzo di aggiudicazione per € 27.000,00 dell’immobile sito in Milano, via Lanfranco della Pila 37 all’esito dell’asta tenutasi in data 15.11.2024 CHIEDE che la S.V. voglia prendere atto della sospensione della vendita ed autorizzare, sulla base dell’offerta migliorativa pervenuta, la riapertura della gara telematica alle medesime condizioni della precedente, autorizzandone conseguentemente anche la necessaria pubblicità.*”

rilevato che si tratta di una libera facoltà consentita dalla legge al curatore, non suscettibile di autorizzazione, a norma dell’art. 107 co. 4 l.f. il quale prevede che “*Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto*”;

rilevato che l’avviso di vendita tiene ferma l’applicazione dell’art. 107 co. 4 l.f. prevedendo che “*Alla vendita si applica l’art. 107, 4°co L.F., fissando sin d’ora il termine di giorni 10, dal giorno della provvisoria aggiudicazione, entro cui potranno essere presentate offerte d’acquisto migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale risulterà in esito della gara. In tal caso verrà data informativa a tutti coloro che hanno presentato offerte d’acquisto, anche se non aggiudicatari provvisori, e verranno fissate le data e le modalità di riapertura della gara per l’aggiudicazione definitiva*”;

considerato inoltre che l’art. 107 l.f prevede che le procedure competitive vanno poste in essere “*assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati*”, essendo pacifico che la norma sia finalizzata a garantire che la scelta dell’acquirente avvenga nel rispetto del principio di competitività, al fine di garantire una massima, concreta ed effettiva esplicazione della libera concorrenza e partecipazione, dovendo tutta la procedura di gara

essere imperniata non solo sul rispetto delle forme quale garanzia di parità dei contendenti ma anche fondata sul *favor participationis*;

rilevato dunque che il Curatore dovrà provvedere a fissare nuova asta telematica con nuova pubblicità di almeno 45 giorni non solo sul PVP ma in formato integrale come da circolari di sezione e come per l'asta originaria, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

pqm

prende atto della sospensione da parte del Curatore ex art. 107 co. 4 l.f.

Dispone la comunicazione urgente del presente decreto a cura della cancelleria al Curatore Avv. LAURA LIMIDO.

Milano, lì 28.11.2024

Il giudice delegato
Dott. Francesco Pipicelli